



CORTE DEI CONTI

IL SEGRETARIO GENERALE

**LINEE GUIDA PER LA CELEBRAZIONE DELLE UDIENZE  
PRESSO LA SEDE DI ROMA**

VISTA l'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

CONSIDERATO il livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali improrogabili ed urgenti degli uffici giudiziari;

CONSIDERATA, altresì, la necessità di garantire condizioni di sicurezza per lo svolgimento delle attività anche durante l'emergenza epidemiologica;

SENTITO il parere del Dirigente generale - Datore di lavoro e del Medico competente coordinatore;

DISPONE

Art. 1

1. Le udienze delle Sezioni giurisdizionali centrali di appello vengono celebrate nei giorni martedì, giovedì e venerdì nelle Aule "E" e "D", il mercoledì nella aula "D" e nell'aula "E", se non occupata dalle Sezioni riunite in sede giurisdizionale. Le aule site al piano terra dell'edificio Baiamonti, con accesso dall'ingresso di Via Baiamonti n. 11, adeguatamente arieggiate, risultano idonee ad ospitare, con la distanza richiesta per lo svolgimento delle udienze in sicurezza, i cinque componenti del Collegio, il Pubblico ministero o il rappresentante dell'Amministrazione, il Segretario d'udienza e non più di sette utenti esterni (Avvocati e Parti) contemporaneamente.



CORTE DEI CONTI

2. Le udienze della Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio vengono celebrate nell'Aula "A", sita al piano terra dell'edificio Baiamonti, con accesso dall'ingresso di Via Baiamonti n. 47. L'aula risulta idonea ad ospitare, nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza, i tre componenti del Collegio, il Pubblico ministero, il Segretario d'udienza e non più di otto utenti esterni (Avvocati e Parti).
3. Le udienze della Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio in materia pensionistica vengono celebrate nelle aule "B" e "C", site al piano terra dell'edificio Baiamonti, con accesso dall'ingresso di Via Baiamonti n. 47. Le aule possono ospitare, con la distanza prescritta per lo svolgimento delle udienze in sicurezza, il Giudice Monocratico, il Pubblico Ministero o il Rappresentante dell'amministrazione, il Segretario d'udienza e non più di quattro utenti esterni (Avvocati e Parti)
4. Le udienze delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale vengono celebrate nell'Aula delle Sezioni Riunite e, eccezionalmente, nella Aula "E". L'aula delle Sezioni riunite è sita al primo piano dell'Edificio Baiamonti, con accesso dall'ingresso di Via Baiamonti n. 47, ed è idonea ad ospitare complessivamente fino ad un massimo di 40 persone, compreso il Collegio e il Segretario d'udienza, nel rispetto delle distanze di sicurezza e di tutte le prescrizioni previste per ridurre il rischio da contagio. L'aula "E" è sita al piano terra dell'edificio Baiamonti, con accesso dall'ingresso di Via Baiamonti n. 11. L'aula, adeguatamente arieggiata, risulta idonea ad ospitare, con la distanza richiesta per lo svolgimento delle udienze in sicurezza, i sette componenti del Collegio, il Pubblico ministero, il Segretario d'udienza e non più di cinque utenti esterni (Avvocati e Parti) contemporaneamente.
5. I Presidenti delle Sezioni giurisdizionali centrali di appello e della Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio predispongono il calendario e i ruoli delle udienze effettuando, sulla base del numero delle parti coinvolte, degli avvocati costituiti e costituendi e dei possibili partecipanti alle singole udienze, un giudizio prognostico circa la compatibilità tra la capienza di ciascuna aula e le cause oggetto del ruolo stesso. Laddove il numero delle parti non sia presumibilmente compatibile con la capienza massima dell'aula, il dirigente di Segreteria avverte il competente Ufficio della Presidenza affinché la causa possa essere celebrata nell'Aula delle Sezioni Riunite. Nell'ipotesi in cui l'Aula delle Sezioni Riunite, nella data fissata per la discussione dell'udienza, dovesse successivamente risultare necessaria per la celebrazione di altre attività istituzionali improrogabili, è rimesso ai Presidenti di Sezione il coordinamento per il relativo utilizzo.

## Art. 2



CORTE DEI CONTI

1. Presso ciascun ingresso è istituita una postazione filtro per l'identificazione dell'utenza esterna e per la compilazione di apposita autocertificazione attestante la mancata sottoposizione a obblighi di sorveglianza sanitaria.
2. La postazione di cui al punto 1 è dotata di colonnine con gel disinfettante. Al personale esterno viene misurata la temperatura corporea con apposita strumentazione elettronica.
3. Gli avvocati vengono identificati prima della loro ammissione ai locali della Corte dei conti. A tal proposito le Segreterie delle Sezioni predispongono, per ciascuna udienza e ciascuna causa, l'elenco degli avvocati costituiti, onde consentire l'identificazione e l'ammissione degli stessi alle aule d'udienza. Gli avvocati che intendessero costituirsi all'udienza dovranno indicare, al momento della loro identificazione, il numero di ruolo della causa per la quale si presentano. Gli avvocati in sostituzione dovranno indicare il collega che intendono sostituire.
4. Ciascun utente esterno dovrà essere provvisto di propria mascherina e gli Avvocati di propria toga. Solo in casi eccezionali l'Amministrazione fornirà la mascherina a chi ne fosse sprovvisto.
5. In prossimità delle aule di udienza è presente un Carabiniere.
6. Le cause sono fissate con indicazione dell'orario di discussione di ciascuna di esse.
7. È istituito un presidio fisso per le pulizie delle aule di udienza e dei locali limitrofi, che sono effettuate prima dell'inizio delle udienze, al termine, e almeno una volta nel corso della mattinata, allorquando il Presidente dispone una breve pausa.
8. È fatto obbligo, per tutte le persone presenti in aula, di indossare la mascherina per tutta la durata dell'udienza.
9. È cura del Presidente, in qualità di autorità competente a garantire il regolare svolgimento delle udienze, emanare ogni altra ulteriore disposizione necessaria ad assicurare la sicurezza in aula.

La presente disposizione è emanata sulla base delle prescrizioni vigenti in materia di prevenzione e sicurezza in relazione all'attuale momento emergenziale e potrà essere integrata o modificata in ragione degli aggiornamenti che dovessero successivamente intervenire.

*Franco Massi*



CORTE DEI CONTI